

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE n. 51/2023

Comunicazioni:

1) Debitore

2) Ricorrente/i

3) Registro Imprese

4) Pubblico Ministero



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Vicenza - **sezione prima civile e procedure concorsuali** - riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Giuseppe Limitone	Presidente
dott.ssa Paola Cazzola	Giudice
dott.ssa Silvia Saltarelli	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel procedimento iscritto al **n. 99-1//2023 R.G. Procedimento Unitario**

da

SATINAL S.P.A. (C.F. 02604550133) con l'avv. Nadia Morosini

ricorrente

nei confronti di

TRASPARENZE GROUP S.R.L. (C.F. 03621300247), con sede in Schio (VI), via Rovereto n. 38, con l'avv. Eugenio Targa

resistente

Visto il ricorso ex art. 37 CCII depositato da parte ricorrente in data 4.5.2023, per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del debitore resistente;

vista la memoria del debitore, nella quale lo stesso aderisce al ricorso;

ritenuta la competenza del Tribunale adito;

esaminati i documenti allegati e le informative trasmesse da Agenzia delle Entrate, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e Registro delle Imprese ex art. 367 CCII, nonché dall'Agenzia delle Entrate Riscossione ex art. 41 comma 6 CCII;

il Tribunale osserva quanto segue:



Vi sono, come emerge dalla documentazione in atti, sia il presupposto soggettivo (si tratta di un'impresa commerciale) che quello oggettivo (in stato di insolvenza), perché si dia luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

In particolare si evidenziano gli elementi tutti di cui al ricorso e relativi allegati, qui integralmente richiamati, e la situazione patrimoniale negativa, con il grave squilibrio tra attivo e passivo da cui emerge la non transitoria incapacità di far fronte ai debiti della società.

Tale situazione non appare riconducibile né a momentanea illiquidità, né a semplice crisi ex art. 2 comma 1 lett. a) CCII, bensì a vera e propria insolvenza, sicché deve dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa debitrice ai sensi dell'art. 49 CCII.

Le spese relative alla registrazione, notificazione, affissione, pubblicazione della sentenza sono a carico della procedura.

La sentenza è immediatamente esecutiva.

Visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121 e 198 CCII

P. Q. M.

dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **TRASPARENZE GROUP S.R.L.**, con sede legale in Schio (VI), via Rovereto n. 38, C.F. 03621300247;

nomina quale Giudice Delegato per la presente procedura la dott.ssa Silvia Saltarelli;

nomina Curatore la dott.ssa Elisabetta De Toma;

fissa per l'esame dello stato passivo l'udienza del 5.10.2023 ore 10:15, dinanzi al Giudice Delegato;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale, il termine di trenta giorni prima dell'udienza di cui sopra per la presentazione delle domande di insinuazione e della documentazione allegata, da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 201 CCII, mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCII;



autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 D.L. 78/2010;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;

ordina al debitore di presentare entro trenta giorni il bilancio dell'ultimo esercizio;

ordina al Curatore di procedere all'immediato compimento dell'inventario, da considerare atto urgente, a norma dell'art. 195 CCII, preceduto dalla apposizione dei sigilli, a norma dell'art. 193 CCII;

onera il Curatore a provvedere ad ogni adempimento di legge e, in particolare, a:

- comunicare tempestivamente al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso dell'impresa sottoposta a liquidazione giudiziale;
- depositare l'informativa di cui all'art. 130 comma 1 CCII nel termine di 30 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
- se non vi provvede il debitore, presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale;
- apportare comunque le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39 CCII;



- depositare le relazioni particolareggiate di cui all'art. 130 commi 4 e 5 CCII nel termine di 60 giorni dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo o, in mancanza, in quello di 180 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;
- trasmettere al Pubblico Ministero l'informativa e le relazioni di cui ai punti che precedono entro i 5 giorni successivi al deposito;
- depositare i rapporti riepilogativi di cui all'art. 130 comma 9 CCII nel termine di quattro mesi dalla data di deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, e, successivamente, ogni sei mesi;
- istituire il registro informatico di cui all'art. 136 comma 1 CCII;
- predisporre il programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori ex art. 213 CCII entro 60 giorni dalla redazione dell'inventario e, in ogni caso, non oltre 150 giorni dalla data di deposito della presente sentenza;

dispone che le spese relative a registrazione, notificazione, contributo unificato e pubblicazione della sentenza vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 115/2002;

dispone che la presente sentenza venga notificata alle persone soggette a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49 comma 4 CCII;

dichiara la sentenza immediatamente esecutiva.

Vicenza, 29/06/2023.

Il Giudice est.
dott.ssa Silvia Saltarelli

Il Presidente
dott. Giuseppe Limitone

INVIATO AVVISO TELEMATICO
OGGI 11/07/2023
AL CURATORE DR. DE TONIA E.
ALL'AVV. TIROSINI N.
ALL'AVV. TARGA E.

Copia del presente atto inviato
per la registrazione. a debito
il 11/07/2023

~~IL CANCELLIERE~~

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Serena Garello

